



REGIONE CARABINIERI FORESTALE "PIEMONTE"

Stazione di Pray

Via B. Sella 258, 13867 Pray (BI) - ☎ 015 75243 - ✉ 043353.001@carabinieri.it

Nr. 68/2020

Pray, 06 febbraio 2020

OGGETTO: Massima pericolosità incendi boschivi. – D.D. 116 del 04.02.2020
Informazioni alla cittadinanza

A

ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO

Vista la situazione meteorologica in atto e prevista dai prodotti del Centro Funzionale Arpa Piemonte, in data 04.02.2020 il Dirigente A1800A (*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica*) della Regione Piemonte ha determinato, a partire dal **06.02.2020**, lo STATO DÌ MASSIMA PERICOLOSITÀ PER INCENDI BOSCHIVI su tutto il territorio regionale, ai fini della Legge nr. 353/2000 e della L.r. 15/2018.

A tal proposito è doveroso ricordare e/o informare codeste amministrazioni comunali che, nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi:

- Non è ammessa alcuna deroga;
- Sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
- È vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio;

La Determina Dirigenziale 116 del 04.02.2020 stabilisce inoltre che la cessazione dello stato di massima pericolosità sarà stabilita con successiva determinazione del Direttore A1800A (...).

Si ricorda che il compimento di operazioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi, ovvero le violazioni dei divieti sopra citati, comporta l'applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di euro 1.032,00 a un massimo di euro 10.329,00.

È altresì importante ricordare che, al di fuori dello stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi, la legge regionale 15/2018 vieta l'abbruciamento, su tutto il territorio regionale, di **materiale vegetale** nel periodo compreso **tra il 1° novembre e il 31 marzo** (il divieto parte dal 1° settembre per le risaie). La violazione a tale divieto comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 2.000,00.

Per comprendere meglio la L. 353/2000 e la L.r. 15/2018 vengono di seguito riportate alcune definizioni:

- ◆ **Incendio boschivo o di vegetazione:** fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree; dall'art. 1 comma 2 lettera a della L.r. 15/2018;
- ◆ **Incendio di interfaccia:** incendio che interessa aree di interfaccia urbano-rurale, ossia il luogo dove l'area naturale e quella urbano-rurale si incontrano e interferiscono reciprocamente; tale incendio può avere origine sia in prossimità dell'insediamento urbano-rurale, sia come incendio boschivo che successivamente può interessare, per propagazione, le zone di interfaccia; dall'art. 1 comma 2 lettera b della L.r. 15/2018
- ◆ **Accensione fuoco:** la combustione di residui vegetali concentrati in modo puntiforme e condotta sotto costante controllo di chi l'ha messa in atto; dall'art. 1 comma 2 lettera c della L.r. 15/2018
- ◆ **Abbruciamento:** la combustione di residui vegetali con fuoco condotto in modo andante; dall'art. 1 comma 2 lettera d della L.r. 15/2018
- ◆ **Bosco:** terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, con estensione non inferiore a 2.000 metri e copertura non inferiore al 20%; dall'art. 3 comma 1 della L.r. 4/2009;

Tanto si comunica affinché la cittadinanza possa essere informata dell'importanza del rispetto della L. 353/2000, della L.r. 15/2018 e dei rispettivi divieti, per la prevenzione e il contrasto al fenomeno degli incendi boschivi.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

IL COMANDANTE INT.
(Car. Angelo MARCONE)

ALLEGATO

Nota nr. 68/2020 del 06.02.2020

AL COMUNE DI

@AILOCHE
@BIOGLIO
@BRUSNENGO
@CALLABIANA
@CAMANDONA
@CAPRILE
@CASAPINTA
@CASTELLETTO CERVO
@COGGIOLA
@CREVACUORE
@CURINO
@LESSONA
@MASSERANO
@MEZZANA MORTIGLIENGO
@PETTINENGO
@PORTULA
@PRAY
@SOSTEGNO
@STRONA
@VALDILANA
@VALLANZENGO
@VALLE SAN NICOLAO
@VEGLIO
@VILLA DEL BOSCO

Comune di Pray PEC

Da: fbi43353@pec.carabinieri.it
Inviato: venerdì 7 febbraio 2020 10:59
A: Com. Ailoche ; Com. Bioglio ; Com. Brusnengo ; Com. Callabiana ; Com. Camandona ; Com. Caprile ; Com. Casapinta ; Com. Castelletto Cervo ; Com. Coggiola ; Com. Crevacuore ; Com. Curino ; Com. Lessona ; Com. Masserano ; Com. Mezzana Mortigliengo ; Com. Pettinengo ; Com. Portula ; Com. Sostegno ; Com. Strona ; Comune di Pray ; Com. Valdilana ; Com. Vallanzengo ; Com. Veglio ; Com. Villa Del Bosco
Oggetto: Massima pericolosità incendi boschivi - informazioni alla cittadinanza
Allegati: Prot. 68 Massima pericolosità incendi boschivi - informazioni alla cittadinanza.pdf

Si invia il documento in oggetto.

Saluti

Car. Pioli

Stazione CC Forestale Pray
via B. Sella 258 – 13867 Pray (BI)
☎ 015 75243 – ✉ 043353.001@carabinieri.it